

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE  
A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER POLIZZE COLLETTIVE**

---

## **FATA AZIENDA**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.**

## SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE  
A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER POLIZZE COLLETTIVE

### FATA AZIENDA – Tariffa 905G2

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

---

#### 1. Informazioni generali

---

##### 1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

##### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto: 57,9 milioni di euro di cui 7,1 milioni relativi al Capitale sociale e 50,8 milioni al totale delle Riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 112,53%

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

##### 1.c) Denominazione del contratto

FATA AZIENDA

##### 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.

##### 1.e) Durata

Il contratto descritto rimane in vigore per un periodo di 10 anni e si intende tacitamente rinnovato per uguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle parti.

Per il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), la durata delle singole posizioni individuali è determinata come differenza tra 70 e l'età del dipendente/collaboratore alla data di inserimento nel contratto; per le polizze relative alla garanzia del trattamento di fine mandato (TFM) la durata viene indicata dal Contraente.

È possibile esercitare il diritto al riscatto del contratto trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

##### 1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto ed offre la possibilità di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi.

---

## 2. Caratteristiche del contratto

---

FATA AZIENDA permette al Contraente di costituire dei capitali per far fronte alla liquidazione:

- del trattamento di fine rapporto (TFR) per le polizze stipulate per il personale dipendente;
- del trattamento di fine mandato (TFM) per le polizze stipulate a favore degli amministratori di Società.

Per ciascun Assicurato la Società provvede ad istituire una posizione individuale alimentata dai versamenti effettuati dal Contraente a favore di detto Assicurato.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

---

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

---

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza delle polizze per lui emesse, è prevista la liquidazione del capitale assicurato al Contraente.

b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione del capitale assicurato al Contraente.

c) Opzioni

Il Contraente, nei 60 giorni che precedono il raggiungimento della scadenza della posizione individuale, può chiedere di prolungare l'operazione per una nuova durata non inferiore a cinque anni.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

***Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.***

---

## 4. Costi

---

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione assicurata.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”**

Gestione separata FATACOLL

**Ipotesi adottate**

Premio unico: € 15.000,00

Sesso ed età: indifferente

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,37%
10	1,56%
15	1,29%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,64%
10	1,69%
15	1,37%
20	1,22%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,90%
10	1,82%
15	1,46%
20	1,28%
25	1,17%

**5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata**

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “FATACOLL” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	4,13%	3,13%	3,86%	2,00%
2007	4,65%	3,65%	4,41%	1,71%
2008	4,71%	3,71%	4,46%	3,23%
2009	4,49%	3,49%	3,54%	0,75%
2010	4,44%	3,44%	3,35%	1,55%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**6. Diritto di ripensamento**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.


**FATA VITA S.p.A.**

**I rappresentanti legali**

**Avv. Vittorio Rispoli**



**Ing. Giorgio Cagnetti**



## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE  
A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER POLIZZE COLLETTIVE

### FATA AZIENDA – Tariffa 905G2

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

---

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

##### 1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: [www.fata-assicurazioni.it](http://www.fata-assicurazioni.it); indirizzo di posta elettronica: [info@fata-assicurazioni.it](mailto:info@fata-assicurazioni.it)
- d) FATA VITA S.p.A è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/20062006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

---

#### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

---

##### 2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto collettivo descritto rimane in vigore per un periodo di 10 anni e si intende tacitamente rinnovato per uguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle parti.

Per il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), la durata delle singole posizioni individuali è determinata come differenza tra 70 e l'età del dipendente/collaboratore alla data di ingresso nel contratto; per le polizze relative alla garanzia del trattamento di fine mandato (TFM) la durata viene indicata dal Contraente.

Le nuove posizioni individuali entreranno a far parte del contratto solo alle ricorrenze annuali dello stesso.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza della posizione individuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- opzione di proroga della scadenza contrattuale.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza della posizione individuale è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno e per tutta la durata contrattuale il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00%.

La rivalutazione delle prestazioni, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto.

### 3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto ed offre la possibilità di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi.

È possibile esercitare il diritto al riscatto del contratto trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

### 4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FATA AZIENDA prevede la rivalutazione della prestazione assicurata al 31 dicembre di ogni anno, in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATACOLL.

Si rinvia all'articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

---

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

---

### 5. COSTI

#### 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1. Costi gravanti sui premi

I costi applicati su ciascun versamento sono rappresentati nella tabella che segue:

Cumulo dei premi pagati	Costi
Minore di 50.000,00 euro	4,10%
Uguale o maggiore di 50.000,00 euro	3,10%

##### 5.1.2. Costi per riscatto

I costi applicati in caso di richiesta di riscatto sono riportati nella tabella che segue:

Anni mancanti alla scadenza	Costo di riscatto	Anni mancanti alla scadenza	Costo di riscatto
1	0,25%	11	2,75%
2	0,50%	12	3,00%
3	0,75%	13	3,25%
4	1,00%	14	3,50%
5	1,25%	15	3,75%
6	1,50%	16	4,00%
7	1,75%	17	4,25%
8	2,00%	18	4,50%
9	2,25%	19	4,75%
10	2,50%	20 ed oltre	5,00%

#### 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Il valore minimo trattenuto sul rendimento della Gestione separata è pari all'1,0%. Per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,0%, tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% dell'eccedenza di rendimento della Gestione separata rispetto al 6,0%.

Nella tabella seguente si riporta il valore trattenuto relativo ad alcune ipotesi di rendimento della Gestione separata:











**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Minimo trattenuto: 1,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%
- Tasso di rivalutazione: 3,00%
- Durata: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschio
- Età dell'Assicurato: 55 anni
- Premio unico: 5.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale assicurato a fine anno	Valore di riscatto per cessazione del rapporto di lavoro o mandato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.938,86	€ 5.000,00	€ 4.766,00
2		€ 5.000,00	€ 5.087,03	€ 5.087,03	€ 4.921,70
3		€ 5.000,00	€ 5.239,64	€ 5.239,64	€ 5.082,45
4		€ 5.000,00	€ 5.396,83	€ 5.396,83	€ 5.248,42
5		€ 5.000,00	€ 5.558,73	€ 5.558,73	€ 5.419,77
6		€ 5.000,00	€ 5.725,50	€ 5.725,50	€ 5.596,67
7		€ 5.000,00	€ 5.897,26	€ 5.897,26	€ 5.779,32
8		€ 5.000,00	€ 6.074,18	€ 6.074,18	€ 5.967,88
9		€ 5.000,00	€ 6.256,40	€ 6.256,40	€ 6.162,56
10		€ 5.000,00	€ 6.444,10	€ 6.444,10	€ 6.363,55
11		€ 5.000,00	€ 6.637,42	€ 6.637,42	€ 6.571,05
12		€ 5.000,00	€ 6.836,54	€ 6.836,54	€ 6.785,27
13		€ 5.000,00	€ 7.041,64	€ 7.041,64	€ 7.006,43
14		€ 5.000,00	€ 7.252,89	€ 7.252,89	€ 7.234,76
Scadenza		€ 5.000,00	€ 7.470,47	€ 7.470,47	€ 7.470,47

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**FATA VITA S.p.A.**

**I rappresentanti legali**

**Avv. Vittorio Rispoli**

**Ing. Giorgio Cagnetti**




## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER POLIZZE COLLETTIVE

#### FATA AZIENDA – Tariffa 905G2

##### Art. 1 - PRESTAZIONI

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto ed offre la possibilità di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi.

A fronte di ciascun versamento la Società garantisce un “capitale assicurato iniziale”, pari al premio versato al netto dei costi di cui al punto 5.1.1. della Nota informativa.

Ciascun “capitale assicurato iniziale” è investito dalla Società in una specifica Gestione separata di attivi denominata FATA COLL e si rivaluta annualmente con i criteri stabiliti al successivo articolo 15 (Clausola di rivalutazione).

Il presente contratto prevede la liquidazione delle prestazioni di seguito descritte.

##### a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Alla scadenza di ciascuna posizione individuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è prevista la liquidazione al Contraente del capitale assicurato in vigore a tale data, pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti da ciascun versamento effettuato, eventualmente ridotto in funzione delle operazioni di riscatto parziale, rivalutato di anno in anno fino alla scadenza secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 15.

##### b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione al Contraente del capitale assicurato in vigore a tale data, pari alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti da ciascun versamento effettuato, eventualmente ridotto in funzione delle operazioni di riscatto parziale, rivalutato di anno in anno fino al momento del decesso secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 15.

##### Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

##### Art. 3 - BENEFICIARIO

Unico Beneficiario delle prestazioni assicurate è il Contraente.

##### Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

##### Art. 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.



Il riscatto parziale liquidato è pari all'importo richiesto abbattuto dello 0,25% per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza prevista per ciascuna posizione individuale, con un massimo del 5,00%.

Il capitale assicurato residuo è pari alla differenza tra il capitale assicurato in vigore alla data di richiesta di riscatto ed il riscatto parziale richiesto.

#### **Art. 13 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### **Art. 14 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

FATA AZIENDA prevede la rivalutazione della prestazione assicurata al 31 dicembre di ogni anno, in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATACOLL.

##### **Misura della rivalutazione**

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 8) del Regolamento.

Il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento da utilizzare per la rivalutazione della prestazione al 31 dicembre di ciascun anno va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare in cui viene attribuito il rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene come differenza tra il suddetto rendimento della Gestione separata ed il valore trattenuto dalla Società pari all'1,00%. Tale valore trattenuto viene aumentato, per rendimenti della Gestione separata superiori al 6,00%, di una percentuale pari al prodotto tra il 10,00% e l'eccedenza di rendimento della Gestione separata rispetto al 6,00%.

Viene comunque annualmente garantita una misura di rivalutazione pari al 2,00% annuo.

In caso di versamenti in date diverse dal 31 dicembre, la prima rivalutazione del corrispondente capitale assicurato iniziale avviene utilizzando la misura di rivalutazione sopra indicata secondo la capitalizzazione composta per il periodo di tempo che intercorre tra la data di pagamento del premio ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Nel caso di decesso dell'Assicurato, di scadenza o di riscatto del contratto in date diverse dal 31 dicembre, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'anno solare precedente, rispettivamente, alla data del decesso, a quella di scadenza o di richiesta del riscatto. In tal caso, l'ultima rivalutazione attribuita al contratto avviene utilizzando la misura di rivalutazione secondo la capitalizzazione composta per il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo 31 dicembre e la data di calcolo della rivalutazione (decesso dell'Assicurato, scadenza o riscatto del contratto). Per gli eventuali versamenti di premio effettuati tra l'ultimo 31 dicembre e la data di calcolo della rivalutazione, la rivalutazione del corrispondente capitale assicurato iniziale avviene utilizzando la misura di rivalutazione secondo la capitalizzazione composta per il periodo di tempo che intercorre tra la data di versamento e la data di calcolo della rivalutazione.

#### **Art. 16 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale FATA VITA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta, completa delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, devono essere allegati:

- A. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati.
- B. **Riscatto totale:** richiesta scritta del Contraente con l'indicazione completa dei dati identificativi del Contraente e del suo legale rappresentante; originale della polizza e dei relativi allegati.

- C. **Riscatto parziale (solo per TFR):** richiesta scritta della Contraente con l'indicazione completa dei dati identificativi del Contraente e del suo legale rappresentante; copia della lettera dell'avente diritto (richiedente) al Contraente con indicazione dell'importo richiesto.
- D. **Riscatto in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro:** richiesta scritta del Contraente con l'indicazione completa dei dati identificativi del Contraente e del suo legale rappresentante; modulo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro (solo per TFR); fotocopia dell'estratto del verbale di assemblea (solo per TFM); comunicazione del Contraente relativa all'importo della ritenuta fiscale da applicare (solo per TFM).
- E. **Sinistro per morte naturale dell'Assicurato:** è necessario il certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita; la relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure, apporre in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
- A richiesta della Società dovranno, inoltre, essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato; l'atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri; l'originale di polizza e relativi allegati.
- F. **Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

#### **Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.**

##### Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

##### Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

##### **Eventuale ulteriore documentazione.**

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

##### **Tempo di esecuzione della liquidazione.**

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

##### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

## Allegato

### Regolamento della Gestione Separata FATA COLL

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FATA COLL (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

#### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti	Limiti
Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.  
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.  
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

**Anno (annualità, annuale, annuo)**

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

**Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

**Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Compagnia**

Vedi "Società".

**Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

**Costi**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

**Età (età assicurativa)**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Gestione separata**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Mese (mensilità, mensile)**

Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

**Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio**

Importo che il Contraente corrisponde alla Società













